

# BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 36  
DEL 4 DICEMBRE 2024  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 49  
DEL 4 DICEMBRE 2024

S O 36

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



## Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Legge** regionale 3 dicembre 2024, n. 11

Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale.

pag. **2**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

24\_SO36\_1\_LRE\_11-2024\_1\_TESTO

### Legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11

Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

#### INDICE

##### Capo I

##### Disposizioni generali

- Art. 1 - *(Finalità)*  
Art. 2 - *(Ambiti di intervento)*

##### Capo II

Studio e sistemi di analisi del settore nautico e valutazione degli interventi per il supporto e lo sviluppo dell'economia del mare

- Art. 3 - *(Tavolo permanente del settore nautico e dell'economia del mare)*  
Art. 4 - *(Studio per la valorizzazione e lo sviluppo del turismo nautico)*  
Art. 5 - *(Master plan degli ormeggi nautici)*

##### Capo III

Supporto alla formazione e all'occupazione e Guardia costiera ausiliaria

- Art. 6 - *(Rete regionale sull'Economia del mare)*  
Art. 7 - *(Guardia costiera ausiliaria FVG)*

##### Capo IV

Interventi a sostegno della manifattura del comparto nautico

- Art. 8 - *(Incentivi per lo sviluppo competitivo delle imprese appartenenti alla filiera della cantieristica e della nautica da diporto)*

## Capo V

## Interventi di sostegno finanziario e di promozione del settore nautico

- Art. 9 - *(Bonus per il refitting e la demolizione di unità da diporto)*  
Art. 10 - *(Eco bonus per motori marini a basso impatto ambientale)*  
Art. 11 - *(Contributi alle imprese per l'acquisto di unità da diporto con finalità turistica e formativa)*  
Art. 12 - *(Incentivi per l'innovazione di porti turistici darsene, marine e ormeggi nautici)*  
Art. 13 - *(Programma annuale di promozione della nautica e dei settori emergenti dell'economia del mare delle lagune e delle acque interne)*  
Art. 14 - *(Contributi per iniziative di promozione del settore nautico)*

## Capo VI

## Disposizioni finali

- Art. 15 - *(Clausola valutativa)*  
Art. 16 - *(Abrogazioni)*  
Art. 17 - *(Disposizioni finanziarie)*  
Art. 18 - *(Entrata in vigore)*

## Capo I

## Disposizioni generali

## Art. 1

*(Finalità)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce l'importanza strategica del settore nautico per la crescita economica e occupazionale del territorio, promuove lo sviluppo ecosostenibile e competitivo della nautica regionale sia in ambito marittimo che lagunare e delle acque interne, fornisce strumenti efficaci per lo studio e il monitoraggio del settore e definisce un primo supporto finanziario al comparto nautico, in un'ottica di promozione, innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle risorse locali, favorendo lo sviluppo di un modello economico circolare nel medio periodo, in coerenza con gli obiettivi di salvaguardia della biodiversità e dell'ambiente marittimo, costiero e delle acque interne.

## Art. 2

*(Ambiti di intervento)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale promuove:
- a) l'attivazione di un tavolo permanente interdisciplinare di studio, analisi e sviluppo del settore nautico e dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) la valorizzazione delle figure professionali già impiegate o da impiegare nei settori tradizionali e in quelli emergenti dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione, formazione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore, valutando le competenze richieste dalle imprese, nonché il fabbisogno di professionalità espresso dalle stesse, al fine di conseguire una maggiore sinergia tra il sistema regionale produttivo e quello dell'istruzione, della formazione e della ricerca, attraverso lo sviluppo delle filiere formative tecnologiche professionali di cui alla legge 8 agosto 2021, n. 121 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale), e le reti regionali dell'apprendimento permanente di cui articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

(Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);

- c) il sostegno all'innovazione tecnologica del settore della nautica da diporto e del suo indotto, volto al rinnovo delle attrezzature, degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi dei porti turistici, darsene e marine, privilegiando gli interventi orientati all'accessibilità, alla riqualificazione energetica, alla sostenibilità, alla digitalizzazione, al miglioramento della sicurezza e degli standard qualitativi dei servizi turistici;
- d) il refitting delle unità da diporto con più di venti anni di vita, la demolizione di quelle non più recuperabili, la sostituzione di motori endotermici con motori marini a basso impatto ambientale e l'acquisto di unità da diporto con finalità turistica e formativa a favore delle imprese;
- e) la diffusione sul territorio regionale dei settori economici emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo regionale dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne;
- f) lo studio per la valorizzazione del turismo nautico e fluviale e degli ambiti lagunari della Regione Friuli Venezia Giulia;
- g) lo sviluppo e l'attuazione di un programma annuale di promozione del turismo nautico e del turismo ecosostenibile ed esperienziale della laguna e delle acque interne;
- h) l'infrastrutturazione dei porti turistici regionali e delle vie d'acqua lagunari e fluviali che privilegia la riqualificazione energetica, tecnologica e l'implementazione dei servizi diportistici;
- i) lo sviluppo di progetti innovativi diretti alla trasformazione dei rifiuti, al loro riutilizzo e alla loro reintegrazione nel ciclo produttivo, ai fini della riduzione di sostanze inquinanti e della salvaguardia e della valorizzazione della biodiversità dell'ecosistema marino, lagunare, dei fiumi, dei laghi e delle coste, in raccordo, previa intesa, con i soggetti gestori delle aree naturali protette marine e favorendo l'utilizzo dello strumento del contratto di fiume di cui all'articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e del contratto di fiume, di lago, di laguna e di costa di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque);
- j) la realizzazione di un master plan degli ormeggi nautici marittimi, fluviali, lacustri e lagunari, al fine di delineare la rete degli ormeggi pubblici, anche in concessione a privati, dei dry marina e dei cantieri nautici, e la relativa regolamentazione, nonché l'individuazione di ormeggi di transito.

## Capo II

Studio e sistemi di analisi del settore nautico e valutazione degli interventi per il supporto e lo sviluppo dell'economia del mare

### Art. 3

*(Tavolo permanente del settore nautico e dell'economia del mare)*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), presso la Regione opera il Tavolo permanente del settore nautico e dell'economia del mare, di seguito Tavolo permanente.
2. Partecipano al Tavolo permanente le Direzioni centrali competenti in materia di attività produttive, turismo, ambiente, infrastrutture, risorse ittiche, demanio, lavoro, formazione e sport, PromoTurismoFVG, l'Ente gestore del cluster regionale delle tecnologie marittime di cui all'articolo 15, comma 2 quater, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), e i soggetti pubblici e privati portatori di interessi individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con cui sono definite le modalità di funzionamento del Tavolo medesimo.

3. Il Tavolo permanente è convocato dal Direttore centrale della struttura competente in materia di attività produttive che ne coordina i lavori. In relazione alla trattazione di tematiche specifiche della nautica e dell'economia del mare possono essere invitati a partecipare al Tavolo permanente altri soggetti interessati, diversi da quelli individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

4. Per le attività del Tavolo permanente non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.

5. Il Tavolo permanente ha funzioni di analisi, di proposta, di confronto e di coordinamento tra i diversi settori interessati e svolge l'attività di osservatorio per il monitoraggio del settore nautico e del sistema turistico a esso connesso, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), verificando lo stato di fatto e gli effetti delle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale. Per la finalità di cui alla presente legge ha il compito di:

a) svolgere un'analisi strutturata dei settori produttivi legati alla nautica regionale favorendone il dialogo;

b) elaborare proposte per attività e interventi necessari allo sviluppo ecosostenibile dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne;

c) analizzare il contesto e le proposte per lo sviluppo di progetti per il turismo ecosostenibile ed esperienziale nell'ambito del mare, della laguna e delle acque interne;

d) analizzare gli interventi, anche infrastrutturali, per lo sviluppo del turismo nautico, con particolare riferimento alla Litoranea Veneta;

e) analizzare gli interventi per la manutenzione e il ripristino dei fondali marittimi e lagunari e per il potenziamento dei porti turistici;

f) elaborare proposte e analizzare i progetti per la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità dell'ecosistema marino, lagunare, dei fiumi, dei laghi e delle coste;

g) analizzare la realizzazione di un centro di smaltimento delle imbarcazioni dismesse;

h) individuare, al proprio interno, i soggetti dedicati all'attività di osservatorio che, con cadenza annuale, presentano una relazione informativa sui risultati del monitoraggio.

#### Art. 4

##### *(Studio per la valorizzazione e lo sviluppo del turismo nautico)*

1. Al fine di valutare le potenzialità economiche del sistema turistico nautico marittimo, lagunare, lacustre e fluviale del Friuli Venezia Giulia, in coerenza con le esigenze di tutela dell'ecosistema marino, degli ambienti naturali costieri e del paesaggio, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con gli istituti universitari e gli enti di ricerca pubblici per l'attività di studio, di analisi e di mappatura del settore stesso, indirizzata alla proposta di azioni concrete per la valorizzazione e lo sviluppo di un sistema turistico di settore sostenibile e competitivo, attraverso:

a) l'analisi della domanda e dell'offerta in termini di risorse, punti di interesse, servizi e prodotti del sistema turistico nautico;

- b) la valutazione delle potenzialità turistiche del settore attivabili sul territorio, anche tenendo conto delle progettualità sviluppate dagli operatori del settore stesso;
  - c) la stima degli impatti economici e occupazionali del turismo nautico;
  - d) la proposta delle azioni prioritarie di intervento e delle relative modalità di attuazione;
  - e) la predisposizione di un sistema di monitoraggio del settore nautico e del sistema turistico ad esso connesso per la valutazione dell'impatto degli interventi attuati.
2. La convenzione di cui al comma 1 può altresì avere ad oggetto lo studio e l'analisi di progetti di innovazione tecnologica o scientifica nell'ambito del settore nautico.

#### Art. 5

##### *(Master plan degli ormeggi nautici)*

1. Al fine di delineare la rete degli ormeggi pubblici, anche in concessione a privati, dei dry marina e dei cantieri nautici e definirne una strategia di fruizione turistica del territorio lagunare e delle acque interne, la Regione adotta un master plan degli ormeggi della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), quale documento di indirizzo strategico in cui sono individuate le linee di intervento nell'ambito di servizi per la nautica da diporto anche in un'ottica di sostenibilità per le risorse territoriali e ambientali.
2. Il master plan è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

#### Capo III

##### Supporto alla formazione e all'occupazione e Guardia costiera ausiliaria

#### Art. 6

##### *(Rete regionale sull'economia del mare)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'Amministrazione regionale ha il compito di:
- a) analizzare il mercato dell'economia del mare al fine di individuare le figure professionali da inserire nel mondo del lavoro con attenzione all'industria navale, al settore subacqueo e agli antichi mestieri;
  - b) promuovere lo sviluppo di competenze, di conoscenza, di innovazione e di ricerca nelle materie interessate;
  - c) promuovere il sistema dei corsi di formazione professionale attraverso eventi e focus dedicati;
  - d) diffondere le opportunità offerte dall'economia del mare, attraverso il sostegno alle attività di divulgazione, di promozione delle iniziative e dei risultati progettuali realizzati dal sistema di istruzione ed educazione regionale, nell'ambito dei percorsi di istruzione non universitaria e di formazione professionale in materia;
  - e) promuovere politiche attive del lavoro volte a facilitare l'incontro tra l'offerta e la domanda nel settore;

- f) programmare lo sviluppo delle filiere formative tecnologico-professionali;
- g) promuovere percorsi post diploma sia ITS che corsi universitari e lo sviluppo di attività di ricerca in aree chiave dell'economia del mare, dell'industria navale e del settore subacqueo.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale si avvale delle scuole nautiche, delle reti regionali dell'apprendimento permanente di cui articolo 5 della legge regionale 27/2017 e del Tavolo permanente di cui all'articolo 3.

#### Art. 7

##### *(Guardia costiera ausiliaria FVG)*

1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria liberamente costituite.

2. Il servizio di Guardia costiera ausiliaria riconosciuta dalla Protezione civile svolge attività di supporto alle istituzioni, con particolare riferimento agli ambiti marittimo, fluviale e lacustre, in contesti operativi coordinati.

3. La struttura competente in materia di polizia locale e sicurezza sostiene l'attività della Guardia costiera ausiliaria per l'acquisizione e il funzionamento di mezzi e strutture necessari allo svolgimento delle mansioni attribuite.

4. Con apposito bando, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i contenuti, le spese ammissibili, l'intensità contributiva, le risorse disponibili e i termini iniziali e finali per la presentazione della domanda, nonché le modalità di rendicontazione del contributo di cui al comma 3.

5. Le attività di cui al comma 2 non sono condotte in maniera autonoma, ma dirette e coordinate dalle autorità cui la legge attribuisce specifica competenza nelle relative materie.

6. Ferme restando le competenze attribuite alle Capitanerie di porto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979), e quelle attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), gli obiettivi e i destinatari del servizio offerto sono:

- a) servizi di assistenza, salvataggio e recupero di persone o beni in pericolo, in mare;
- b) assistenza ai naufraghi e alle loro famiglie;
- c) interventi di ogni tipo diretti a migliorare la sicurezza e la salvaguardia della vita in mare;
- d) concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico, monumentale e archeologico, legato all'ambiente marittimo e delle acque interne, quando vi sia pericolo di danneggiamento e/o inquinamento nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);
- e) assistenza alle manifestazioni nautiche;

- f) corsi di formazione, qualificazione e specializzazione.
7. L'operatività delle associazioni di cui al presente articolo è distinta in:
- a) emergenza, nella quale si configurano eventi tragici ed eccezionali;
- b) normalità, configurata nell'assistenza a diportisti in difficoltà in mare e in laguna; all'interno di tale attività si inseriscono periodiche azioni mirate all'informazione e alla sensibilizzazione dell'utenza nautica.

8. Nelle convenzioni le associazioni di Guardia costiera ausiliaria assicurano che i soci che svolgono le attività volontarie siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche di base sufficienti per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio offerto. Nelle medesime convenzioni può essere anche previsto che, per particolari tipologie di trattamento, sia richiesto apposito addestramento. È fatto obbligo ai componenti delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria di partecipare ai corsi di cui al comma 6, lettera f), secondo le prescrizioni contenute nelle singole convenzioni.

9. Fermo restando il principio del servizio gratuito e disinteressato prestato dai volontari, gli enti pubblici che hanno stipulato convenzioni per le attività di volontariato possono concedere finanziamenti alle associazioni stesse per il funzionamento e, in particolar modo, per la copertura assicurativa dei volontari per la responsabilità civile verso terzi e per le malattie professionali e gli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio delle attività nei termini e nei limiti previsti dalle convenzioni.

#### Capo IV

#### Interventi a sostegno della manifattura del comparto nautico

#### Art. 8

*(Incentivi per lo sviluppo competitivo delle imprese appartenenti alla filiera della cantieristica e della nautica da diporto)*

1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle misure dirette a promuovere lo sviluppo sostenibile e competitivo della nautica regionale, è autorizzata alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese manifatturiere, ivi comprese quelle della corrispondente subfornitura, appartenenti alla filiera della cantieristica e della nautica da diporto per la realizzazione di progetti organici finalizzati a:
- a) promuovere la progettazione e la costruzione di unità da diporto innovative sotto il profilo del design sostenibile, nonché dell'utilizzo di sistemi avanzati di monitoraggio e di sicurezza, che realizzino soluzioni avanzate per la riduzione dell'impatto ambientale ed il miglioramento dell'efficienza energetica;
- b) implementare la digitalizzazione dei processi di progettazione e produzione e delle attività di servitizzazione;
- c) favorire nel settore della riparazione e manutenzione di unità da diporto l'automazione e l'ottimizzazione dei processi, nonché gli interventi di adeguamento e/o riconversione infrastrutturale al fine di migliorare l'offerta dei servizi di manutenzione e rimessaggio;
- d) sostenere la costituzione, l'avvio e lo sviluppo di reti di imprese per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e c);
- e) promuovere la costituzione, l'avvio e lo sviluppo di start up innovative nel settore della cantieristica e della nautica da diporto.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato sotto forma, anche in combinazione tra loro, di finanziamenti agevolati e di contributi a fondo perduto, rispettivamente nei limiti massimi del 25 per cento della spesa ammissibile.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 2 provvedendo, altresì, alla definizione delle spese ammissibili, all'individuazione secondo la classificazione ATECO 2007 delle attività agevolabili, nonché alla determinazione delle caratteristiche del finanziamento agevolato.

4. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

## Capo V

### Interventi di sostegno finanziario e di promozione del settore nautico

#### Art. 9

##### *(Bonus per il refitting e la demolizione di unità da diporto)*

1. Al fine di agevolare il rinnovo e il miglioramento qualitativo delle unità da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), ad esclusione delle lettere h) e h bis) e delle unità a remi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un bonus a favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda, proprietari, da almeno due anni, delle unità da diporto medesime, per il refitting o per la loro demolizione.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi e contestualmente erogati, per le unità da diporto con oltre venti anni di vita, dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

3. Con bando, adottato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri di ammissibilità, le spese ammissibili, le modalità e i termini per la presentazione della domanda per la concessione e l'erogazione dei contributi.

4. Il bonus per il refitting è di importo pari a 3.000 euro per le unità da diporto fino a 5 metri di lunghezza ed è aumentato di 500 euro per ogni metro ulteriore a 5 metri di lunghezza, fino ad un massimo di 15.000 euro. Il bonus per il refitting non può essere utilizzato per l'acquisto di motori marini.

5. Il bonus per la demolizione è di importo pari a 2.500 euro per le unità da diporto fino a 10 metri di lunghezza ed è aumentato di 250 euro per ogni metro ulteriore ai 10 metri di lunghezza, fino ad un massimo di 8.000 euro.

6. I bonus di cui ai commi 4 e 5 sono comunque concessi nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta.

7. Ciascun beneficiario può presentare domanda per una sola unità da diporto per ciascun bando.

8. Possono usufruire del bonus per la demolizione di cui al comma 5 anche i Comuni per le unità da diporto abbandonate, senza il limite di cui al comma 7, anche in relazione alle unità a remi e anche qualora l'unità da diporto non abbia venti anni di vita. Per i Comuni il bonus ricopre il costo totale

per il recupero e per la demolizione in deroga ai limiti di cui al comma 5. Nel bando di cui al comma 3 sono definiti i criteri di ammissibilità delle unità abbandonate.

9. Le domande di incentivo sono presentate, unitamente alla rendicontazione della spesa, dopo la realizzazione degli interventi di refitting o dopo la demolizione. Sono ammesse le spese sostenute a partire dall'1 gennaio dell'anno di approvazione del bando di cui al comma 3.

10. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione relativa alla concessione ed erogazione del contributo per i due anni successivi alla data del provvedimento, a pena di revoca dell'incentivo ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

11. Il bonus è cumulabile con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo.

12. L'Amministrazione regionale, prima della concessione del contributo, in considerazione dell'attività svolta dal richiedente, valuta l'intervento in relazione alla normativa sugli aiuti di Stato, concretizzando, se del caso, la concessione secondo la regola "de minimis", di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

#### Art. 10

##### *(Eco bonus per motori marini a basso impatto ambientale)*

1. La Regione, al fine di perseguire i principi di sostenibilità ambientale, promuove la sostituzione dei motori marini endotermici a combustione con nuovi motori a basso impatto ambientale quali motori ibridi, elettrici, a idrogeno o a metanolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un bonus pari al 40 per cento del costo sostenuto e fino a un massimo di 10.000 euro per l'acquisto di un nuovo motore a basso impatto ambientale e del relativo sistema di accumulo a fronte della rottamazione di un motore endotermico, a favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietari di un'unità da diporto da almeno due anni. La spesa minima ammissibile è di 2.000 euro.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi e contestualmente erogati dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

4. Con bando, adottato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione della domanda, per la concessione e l'erogazione dei contributi.

5. Ciascun beneficiario può presentare domanda per l'acquisto di un massimo di due motori.

6. Le domande di incentivo sono presentate, unitamente alla rendicontazione della spesa, dopo l'acquisto del motore a basso impatto ambientale e la relativa rottamazione del motore endotermico. Sono ammesse le spese sostenute a partire dall'1 gennaio dell'anno di approvazione del bando di cui al comma 4.

7. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione relativa alla concessione ed erogazione del contributo per i due anni successivi alla data del provvedimento a pena di revoca dell'incentivo ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

8. Il bonus è cumulabile con altri incentivi purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo.

9. L'Amministrazione regionale, prima della concessione del contributo, in considerazione dell'attività svolta dal richiedente, valuta l'intervento in relazione alla normativa sugli aiuti di Stato, concretizzando, se del caso, la concessione secondo la regola "de minimis", di cui al regolamento (UE) 2023/2831.

#### Art. 11

##### *(Contributi alle imprese per l'acquisto di unità da diporto con finalità turistica e formativa)*

1. L'Amministrazione regionale, al fine di migliorare i sistemi di navigazione nel rispetto dell'ambiente marino lagunare e delle acque interne, è autorizzata a concedere contributi dell'importo massimo di 100.000 euro e minimo di 5.000 euro, per l'acquisto di una unità da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del decreto legislativo 171/2005, alimentate da motori a basso impatto ambientale quali motori ibridi, elettrici, a idrogeno o a metanolo a favore delle imprese aventi sede legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia, che svolgono, con finalità turistiche o formative, attività di trasporto di persone, di noleggio, di locazione, di scuola nautica o diving.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

3. Con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di ammissibilità e le modalità per la presentazione della domanda, per la concessione e l'erogazione dei contributi.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al regolamento (UE) 2023/2831.

5. In alternativa a quanto disposto al comma 4 i contributi sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36 ter (Aiuti agli investimenti per l'acquisto di veicoli puliti o veicoli a emissioni zero e per l'ammmodernamento di veicoli) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato in presenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Nella domanda di contributo il beneficiario dovrà indicare il regime scelto.

6. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente articolo le imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

7. In caso di applicazione del regime "de minimis" di cui al comma 4 l'intensità contributiva è pari al 30 per cento del costo d'acquisto del veicolo.

8. In caso di applicazione dell'articolo 36 ter del regolamento (UE) n. 651/2014 il contributo è concesso in relazione ai costi supplementari per l'acquisto del veicolo calcolati come la differenza tra i costi di investimento per l'acquisto del veicolo pulito o a emissioni zero e i costi di investimento per l'acquisto di un veicolo della stessa categoria che soddisfa le norme applicabili dell'Unione già in vigore e che sarebbe stato acquistato senza l'aiuto. In tali casi, l'intensità di aiuto è pari al 20 per cento dei costi ammissibili e può essere aumentata di 10 punti percentuali per i veicoli a emissioni zero e di 20 punti percentuali per le medie imprese o di 30 punti percentuali per le piccole imprese.

## Art. 12

*(Incentivi per l'innovazione di porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per un importo massimo di 100.000 euro a favore di proprietari e gestori, pubblici e privati, di porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici situati in Friuli Venezia Giulia per gli interventi di innovazione tecnologica, di rinnovo delle attrezzature e degli impianti, di ristrutturazione e ammodernamento degli immobili e di miglioramento qualitativo dei servizi, al fine di sostenere il settore della nautica da diporto e del suo indotto.
2. Il contributo previsto dal comma 1 è incrementato del 20 per cento per gli interventi che, una volta completati, realizzano un miglioramento della certificazione energetica della struttura interessata rispetto a quella attuale.
3. È gestore, ai sensi del comma 1, il soggetto avente titolo idoneo, comprovante la disponibilità delle aree del porto turistico, darsena, marina o ormeggio oggetto del contributo, in forza di atto pubblico o privato, avente durata almeno pari a quella dei vincoli di destinazione alla data della concessione definiti con il regolamento di cui al comma 5.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
5. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la tipologia di interventi ammissibili, i criteri e le modalità per la presentazione della domanda, per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi, prevedendo criteri valutativi che privilegino gli interventi orientati all'accessibilità, alla riqualificazione energetica, alla sostenibilità, alla digitalizzazione, al miglioramento della sicurezza e al miglioramento dello standard qualitativo turistico. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione della spesa.
6. L'Amministrazione regionale prima della concessione del contributo, in considerazione dell'attività svolta dal richiedente, valuta l'intervento in relazione alla normativa sugli aiuti di Stato, concretizzando, se del caso, la concessione secondo la regola "de minimis", di cui al regolamento (UE) 2023/2831.

## Art. 13

*(Programma annuale di promozione della nautica e dei settori emergenti dell'economia del mare delle lagune e delle acque interne)*

1. PromoTurismoFVG, in coordinamento con la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, redige annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente, il "Programma di promozione della nautica e dei settori emergenti dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne" nel quale sono individuati strumenti specifici utili allo sviluppo della nautica e dell'economia del mare in chiave turistica, con particolare riferimento:
  - a) ad azioni di marketing strutturate e coese, per lo sviluppo del sistema produttivo regionale dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne;
  - b) ad azioni a supporto delle reti di impresa operanti nel settore della nautica da diporto e dei porti turistici;
  - c) alle azioni per lo sviluppo del turismo nautico sostenibile per l'ambiente e per le comunità locali e, in generale, per la diffusione della cultura, della storia e della tradizione marittima, lacuale e fluviale del territorio nel segno della responsabilità ambientale;

d) all'individuazione e programmazione di eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla promozione della nautica da diporto, del turismo nautico ecosostenibile, della cultura del mare, dei laghi e dei fiumi e delle collegate attività economiche;

e) allo sviluppo di progetti di formazione per la promozione della nautica a favore degli operatori economici del settore.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a favore di PromoTurismoFVG le risorse necessarie all'attuazione del programma di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'approvazione del programma medesimo con deliberazione della Giunta regionale. In sede di prima applicazione PromoTurismoFVG redige il programma entro il 30 giugno 2025.

#### Art. 14

##### *(Contributi per iniziative di promozione del settore nautico)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per il tramite di PromoTurismoFVG, a concedere contributi fino a 5.000 euro a favore di proprietari e gestori, pubblici e privati, di porti turistici, darsene, marine, ormeggi nautici e scuole nautiche situati in Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla promozione della nautica da diporto, del turismo nautico, della cultura, della storia e della tradizione del mare, dei laghi e dei fiumi del territorio e delle collegate attività economiche, coerenti con il programma di cui all'articolo 13, comma 1.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento i criteri e le modalità per la presentazione della domanda, per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione della spesa.

4. In deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui al comma 1 sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.

5. PromoTurismoFVG, prima della concessione del contributo, in considerazione dell'attività svolta dal richiedente, valuta l'intervento in relazione alla normativa sugli aiuti di Stato, concretizzando, se del caso, la concessione secondo la regola "de minimis", di cui al regolamento (UE) 2023/2831.

#### Capo VI

##### Disposizioni finali

#### Art. 15

##### *(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione delle previsioni di carattere sistemico, nonché di quelle relative agli interventi di sostegno finanziario.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione, con particolare riferimento a:

- a) lo stato di attuazione del Tavolo permanente di cui all'articolo 3;
- b) i risultati proposti dall'attività di cui all'articolo 4;
- c) i risultati dell'attività di formazione di cui all'articolo 6;
- d) i risultati quantitativi e qualitativi degli interventi di cui al capo V ed eventuali proposte di modifica e integrazione.

3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 16  
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
  - a) l'articolo 24 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale);
  - b) gli articoli 11, 12, 13 e 15 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica);
  - c) il comma 27 dell'articolo 5 e il comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025);
  - d) i commi 94 e 95 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024).

Art. 17  
(*Disposizioni finanziarie*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Per le finalità di cui all'articolo 5 si provvede a valere sullo stanziamento per l'anno 2025 della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).
4. Per le finalità di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

5. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa complessiva di 520.000 euro, suddivisa in ragione di 260.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

6. Per le finalità di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

7. Per le finalità di cui all'articolo 11 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

8. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

9. Per le finalità di cui all'articolo 13 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

10. Per le finalità di cui all'articolo 14 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

11. Agli oneri derivanti da quanto disposto dai commi 1, 3, 5, 9 e 10 si provvede mediante rimodulazione, per la quota complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e mediante storni, per la quota complessiva di 520.000 euro, suddivisa in ragione di 260.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per la quota di 70.000 euro per l'anno 2025 dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per la quota complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

12. Agli oneri derivanti da quanto disposto dai commi 3, 4, 6, 7 e 8 si provvede mediante rimodulazione, per la quota complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e per la quota di 200.000 euro per l'anno 2025, all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e mediante storni, per la quota complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e per la quota complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato

di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 18  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2025.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 dicembre 2024

FEDRIGA

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Note all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, è il seguente:

## Art. 5

*(Reti regionali dell'apprendimento permanente)*

1. In attuazione dell'intesa approvata in sede di Conferenza unificata concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove, all'interno del proprio territorio, la costituzione di reti tra soggetti del sistema dell'istruzione, della formazione, dei servizi per il lavoro e del sistema economico, di cui all'articolo 6, al fine di sostenere e sviluppare un sistema regionale di formazione e di orientamento permanente.

2. Le reti regionali di cui al comma 1 rappresentano un elemento strategico di sviluppo del sistema dell'apprendimento permanente e hanno la finalità di:

a) sistematizzare e razionalizzare i servizi esistenti sul territorio;

b) valorizzare e integrare i sistemi di apprendimento formali, non formali e informali e i diversi soggetti dell'offerta formativa regionale, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (di seguito anche CPIA), i servizi per il lavoro e le imprese, condividendo analisi dei fabbisogni, progettualità e risorse umane;

c) promuovere azioni trasversali tra le diverse offerte formative e di servizi, finalizzate in particolare a innalzare il livello qualitativo dell'offerta formativa, la rispondenza alle esigenze del tessuto produttivo e il grado di occupabilità dei giovani e degli adulti, contrastandone l'inattività, le forme di analfabetismo funzionale e di ritorno e l'esclusione sociale, e sostenere l'invecchiamento attivo e l'esercizio della cittadinanza attiva;

d) favorire l'integrazione tra le diverse opportunità finalizzate all'inserimento o reinserimento lavorativo anche attraverso la qualificazione professionale;

e) favorire la cooperazione tra gli enti di formazione accreditati, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse complessivamente disponibili sul territorio regionale, anche con riferimento al personale docente e alle attrezzature e ai macchinari funzionali allo svolgimento delle attività formative;

f) realizzare azioni di accompagnamento preordinate al rientro nel sistema educativo di istruzione e di formazione e all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

- Il testo dell'articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il seguente:

Art. 68-bis  
(*Contratti di fiume*)

1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, è il seguente:

Art. 12  
(*Contratti di fiume, di lago, di laguna e di costa*)

1. I Comuni e i Consorzi di bonifica, il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico, d'intesa con la Regione, possono istituire i contratti di fiume, di lago, di laguna e di costa mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.

2. Il contratto di fiume, di lago, di laguna e di costa è un processo di programmazione negoziata e partecipata basato sull'adesione volontaria e finalizzato ad attuare la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica dei bacini idrografici, coordinandone l'azione di pianificazione dell'uso, della tutela e della valorizzazione dei corsi d'acqua, dei laghi, delle lagune e degli ambiti costieri, coerente con le peculiarità e le potenzialità del territorio sotteso, nonché con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale.

3. Il processo di programmazione negoziata di cui al comma 2 è articolato nelle seguenti fasi:

- a) costruzione della rete di attori coinvolti;
- b) definizione di regole e strumenti condivisi;
- c) rappresentazione del territorio allo stato attuale;
- d) individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale;
- e) progettazione delle strategie e delle azioni;
- f) valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse;
- g) formalizzazione del contratto di fiume, di lago, di laguna e di costa;
- h) attuazione delle strategie e delle azioni;
- i) monitoraggio dell'efficacia del processo e dei risultati ottenuti;
- j) eventuale revisione del processo.

**Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, è il seguente:

Art. 15  
(Cluster)

1. La Regione riconosce l'importanza dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio.

2. La Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG individuata distretto del cibo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), al fine di sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), in armonia con l'Agenzia per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).

2 bis. Il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 bis.1. (ABROGATO)

2 ter. Il COMET S.c.a.r.l., di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzioni in metallo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 ter.1. Il DITEDI-Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali S.c.a.r.l., di cui all'articolo 55, comma 2, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente a essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 ter.1.1. Al fine di attivare le sinergie tra gli attori del settore turistico e sviluppare strategie innovative per ottimizzare l'attrattività del territorio regionale, l'Amministrazione regionale promuove la creazione del cluster turismo. Il cluster è definito nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, quale soggetto competente a migliorare il settore turistico attraverso la creazione di un sistema di eccellenze del comparto turistico integrato.

2 ter.1.1.1 Il soggetto gestore del cluster è individuato con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Direzione competente in materia di turismo entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto del Direttore centrale che individua caratteristiche e requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati alla candidatura.

2 quater. Il Cluster MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 quinquies. Il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani S.C.P.A. - CBM, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26/2005, al fine di sviluppare le potenzialità del

cluster "smart health" a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster, con esclusione del cluster di cui al comma 2 ter.1.1, volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster.

2 sexies.1 Il finanziamento di cui al comma 2 sexies del cluster di cui al comma 2 avviene esclusivamente tramite la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari.

2 septies. Le iniziative relative allo sviluppo dei cluster di cui ai commi 2 sexies e 2 sexies.1 hanno a oggetto anche congiuntamente:

- a) l'innovazione del prodotto e del processo;
- b) l'internazionalizzazione delle imprese;
- c) lo sviluppo nel settore della logistica industriale;
- d) l'introduzione di sistemi di certificazione aziendale.

2 octies. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sexies.

2 octies.1 In sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese relative alle iniziative per lo sviluppo dei cluster di cui al presente articolo, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda.

2 octies.1.1 I soggetti richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2 sexies sono autorizzati, in sede di prima applicazione, a integrare la domanda di incentivo presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo entro il termine stabilito con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione.

#### **Nota all'articolo 6**

- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 27/2017, vedere la nota all'articolo 2.

#### **Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 36  
(Procedura valutativa)

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o del procedimento a sportello di cui ai commi 2 e 4.

2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. (ABROGATO)

4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

5. La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

#### **Note all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è il seguente:

Art. 3.  
(Definizioni)

1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) unità utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unità di cui all'articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;

d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera e);

e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100 TSL, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967;

f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

g) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;

h) moto d'acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;

h-bis) unità da diporto a controllo remoto: unità da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando.

- Per il testo dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, vedere la nota all'articolo 8.

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, è il seguente:

Art. 49  
(Restituzione di somme erogate)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. (ABROGATO)

2 bis. (ABROGATO)

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

**Note all'articolo 10**

- Per il testo dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, vedere la nota all'articolo 8.

- Per il testo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, vedere la nota all'articolo 9.

**Note all'articolo 11**

- Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 171/2005, vedere la nota all'articolo 9.

- Per il testo dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, vedere la nota all'articolo 8.

- Il testo dell'articolo 36 ter del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è il seguente:

Articolo 36 ter

*(Aiuti agli investimenti per l'acquisto di veicoli puliti o veicoli a emissioni zero e per l'ammodernamento di veicoli)*

1. Gli aiuti agli investimenti per l'acquisizione di veicoli puliti o di veicoli a emissioni zero per il trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e marittimo e per l'ammodernamento di veicoli diversi dagli aeromobili affinché siano qualificati come veicoli puliti o veicoli a emissioni zero sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi per l'acquisto o il leasing per una durata di almeno 12 mesi di veicoli puliti alimentati almeno in parte a elettricità o a idrogeno o di veicoli a emissioni zero e per interventi di ammodernamento di veicoli che consentano di classificare i veicoli in questione come veicoli puliti o veicoli a emissioni zero.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) per gli investimenti consistenti nell'acquisto di veicoli puliti o a emissioni zero, i costi supplementari per acquisto del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero. Tali costi sono calcolati come la differenza tra i costi di investimento per l'acquisto del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero e i costi di investimento per l'acquisto di un veicolo della stessa categoria che soddisfa le norme applicabili dell'Unione già in vigore e che sarebbe stato acquistato senza l'aiuto;

b) per gli investimenti consistenti nel leasing di veicoli puliti o di veicoli a emissioni zero, i costi supplementari di leasing del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero. Tali costi sono calcolati come la differenza tra il valore attuale netto del leasing del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero e il valore attuale netto del leasing di un veicolo della stessa categoria che soddisfa le norme applicabili dell'Unione già in vigore e che sarebbe stato oggetto di un contratto di leasing senza l'aiuto. Ai fini della determinazione dei costi ammissibili, i costi di esercizio relativi al funzionamento del veicolo, compresi i costi dell'energia, i costi dell'assicurazione e i costi di manutenzione, non sono presi in considerazione, indipendentemente dal fatto che siano inclusi nel contratto di leasing;

c) per gli investimenti consistenti in interventi di ammodernamento di veicoli che consentano di classificare i veicoli in questione come veicoli puliti o veicoli a emissioni zero, i costi dell'investimento nell'ammodernamento.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva che soddisfa, oltre a quelle di cui all'articolo 2, punto 38), tutte le condizioni seguenti:

a) la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine ultimo per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva;

b) durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui vengono concessi aiuti a tutti i partecipanti, la struttura della procedura viene rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo la dotazione di bilancio o il volume;

c) gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara) non sono ammessi;

d) almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte e, in ultima analisi, per assegnare gli aiuti nella procedura di gara competitiva è definito in termini di aiuti in relazione al contributo del progetto agli obiettivi ambientali della misura, ad esempio in termini di aiuti richiesti per veicolo a zero emissioni o veicolo pulito.

5. Se l'aiuto è concesso nell'ambito di una procedura di gara competitiva conforme alle condizioni di cui al paragrafo 4, l'intensità di aiuto non supera:

a) il 100 % dei costi ammissibili per l'acquisto o il leasing di veicoli a emissioni zero o per gli interventi di ammodernamento di veicoli che consentono a tali veicoli di essere classificati come veicoli a emissioni zero;

b) l'80 % dei costi ammissibili per l'acquisto o il leasing di veicoli puliti o per gli interventi di ammodernamento di veicoli che consentono a tali veicoli di essere classificati come veicoli puliti.

6. In deroga al paragrafo 4, gli aiuti possono essere concessi al di fuori di una procedura di gara competitiva se sono concessi sulla base di un regime di aiuti.

In tali casi, l'intensità di aiuto non supera il 20 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per i veicoli a emissioni zero e di 20 punti percentuali per le medie imprese o di 30 punti percentuali per le piccole imprese.

7. In deroga al paragrafo 4, gli aiuti possono essere concessi anche al di fuori di una procedura di gara competitiva se sono concessi alle imprese cui è stato aggiudicato un contratto di servizio pubblico per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri via terra, per ferrovia o per vie navigabili, in esito ad una gara pubblica aperta, trasparente e non discriminatoria, solo in relazione all'acquisto di veicoli puliti o di veicoli a emissioni zero utilizzati per la fornitura del servizio di trasporto pubblico di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico.

In tali casi, l'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per i veicoli a emissioni zero.

- Il testo dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, è il seguente:

Articolo 2  
(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

2) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

- Omissis -

18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso

più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- Omissis -

#### **Nota all'articolo 12**

- Per il testo dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, vedere la nota all'articolo 8.

#### **Note all'articolo 14**

- Per il testo dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, vedere la nota all'articolo 8.

- Il testo degli articoli del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000, è il seguente:

TITOLO II  
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI INCENTIVI,  
CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI, SOVVENZIONI E BENEFICI DI QUALSIASI GENERE

- Omissis -

CAPO III  
RENDICONTAZIONE

## Art. 41

*(Rendicontazione della spesa)*

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.
2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi.

## Art. 41 bis

*(Rendicontazione di incentivi a imprese)*

1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare nei casi previsti dai regolamenti o dai bandi la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:
  - a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
  - b) persona o società iscritta nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
  - c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.
3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.
4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.
- 4 bis. Con il regolamento che disciplina la concessione di incentivi, sono stabiliti la misura, i criteri e le modalità per il riconoscimento delle spese di cui al comma 4.

## Art. 42

*(Rendicontazione semplificata)*

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, le società partecipate con capitale

prevalente della Regione o dagli enti regionali, presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

#### Art. 43

*(Rendicontazione degli enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, comitati, enti di formazione professionale)*

1. I soggetti del terzo settore e gli enti religiosi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, presentano, a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione.

#### **Note all'articolo 16**

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

#### [Art. 24

*(Disposizioni per il rilancio del settore della nautica)*

**1. La Regione Friuli Venezia Giulia persegue una politica di potenziamento della nautica da diporto attraverso:**

**a) la semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di manutenzione o escavo nei porti turistici e lungo le banchine attrezzate poste nell'alveo dei fiumi o nella laguna;**

**b) l'incentivazione degli interventi di manutenzione delle aree portuali e la valorizzazione della Laguna di Marano e Grado, del canale navigabile Litoranea Veneta e degli altri canali navigabili della laguna e del territorio regionale, anche attraverso l'istituzione di campi boe o la creazione di approdi o attracchi;**

**c) l'istituzione di capitoli di finanziamento agevolato a favore delle attività di settore, quali porti turistici, marina, dry marina o marina resort, finalizzati a interventi di rinnovo degli impianti e delle attrezzature, nonché per le attività promozionali del comparto;**

**d) il rafforzamento di Promoturismo FVG per la promozione del settore della nautica da diporto, favorendo la partecipazione del settore alle fiere dedicate, anche attraverso workshop o specifici canali di comunicazione social media, nonché l'organizzazione di eventi, anche con il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici della Regione.**

**2. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la Struttura regionale competente per la semplificazione delle attività del diporto nautico ovvero di ulteriori formule organizzative di coordinamento interdisciplinare dirette all'accelerazione delle procedure.**

**3. La Struttura regionale competente in materia di attività produttive svolge l'attività di osservatorio regionale sulla nautica da diporto con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle Università**

**di Udine e Trieste, anche al fine di istituire un elenco regionale dei porti turistici dotati di particolari servizi eco sostenibili dedicati alla mobilità, al benessere e al tempo libero, come incentivo alla crescita della qualità e della competitività del sistema del diporto nautico in Friuli Venezia Giulia.]**

- Il testo del capo I del titolo III della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Capo I  
Economia del Mare

**[Art. 11  
(Sviluppo dell'economia del Mare)**

**1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e nel rispetto delle competenze attribuite dall'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione nelle materie dell'istruzione, della formazione, del lavoro e del sostegno all'innovazione per i settori produttivi, riconosce il ruolo strategico dell'economia del Mare e lagunare intesa come un modello economico circolare, sostenibile e innovativo di produzione e consumo che, in sinergia con l'ecosistema acquatico, valorizza attività e risorse collegate al mare, ai fiumi, ai laghi e alle coste del territorio regionale.**

**2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove:**

**a) la valorizzazione delle figure professionali già impiegate o da impiegare nei settori tradizionali e in quelli emergenti dell'economia del Mare nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore, valutando le competenze richieste dalle imprese, nonché il fabbisogno di professionalità espresso dalle stesse, al fine di conseguire una maggiore sinergia tra il sistema regionale produttivo e quello dell'istruzione, della formazione e della ricerca anche attraverso il supporto all'attività di ricerca e innovazione in collaborazione con il sistema scientifico in un'ottica di creazione di nuovi sbocchi occupazionali e di incremento occupazionale nell'ambito delle attività economiche collegate al mare, alla laguna, ai fiumi, ai laghi e alle coste;**

**b) (ABROGATA)**

**c) il sostegno all'innovazione tecnologica del settore della nautica da diporto e del suo indotto, volto al rinnovo delle attrezzature e degli impianti dei porti turistici e delle associazioni nautiche sportive, a incentivare il refitting delle imbarcazioni con più di venti anni di vita, la demolizione di quelle non più recuperabili, la sostituzione di motori endotermici con motori elettrici, la diffusione sul territorio regionale dei settori economici emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo regionale dell'economia del Mare;**

**d) lo sviluppo di progetti innovativi diretti alla trasformazione dei rifiuti, al loro riutilizzo e alla loro reintegrazione nel ciclo produttivo, ai fini della riduzione di sostanze inquinanti e della salvaguardia e della valorizzazione della biodiversità dell'ecosistema marino, lagunare, dei fiumi, dei laghi e delle coste, in raccordo, previa intesa, con i soggetti gestori delle aree naturali protette marine e favorendo l'utilizzo dello strumento del contratto di fiume di cui all'articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e all'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque);**

**e) l'infrastrutturazione dei porti turistici regionali e delle vie d'acqua lagunari che privilegi la riqualificazione energetica, tecnologica e l'implementazione dei servizi diporto turistici;**

f) lo sviluppo di progetti innovativi per la valorizzazione della laguna finalizzati a un turismo sostenibile ed esperienziale attraverso il sostegno economico e alla semplificazione amministrativa per l'utilizzo di imbarcazioni a propulsione sostenibile, quali quelle a propulsione elettrica e a idrogeno verde.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 100.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).]

[Art. 12

*(Rete regionale sull'economia del Mare)*

1. La Regione sostiene la creazione di una rete regionale dell'apprendimento permanente sull'economia del Mare, di seguito "rete", ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), di cui fanno parte anche i soggetti di cui all'articolo 13 e il gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).

2. La rete, per la finalità di cui alla presente legge, in raccordo con le strutture regionali competenti, ha il compito di:

a) analizzare il mercato dell'economia del Mare, al fine di individuare le figure professionali da inserire nel mondo del lavoro;

b) promuovere lo sviluppo di competenze, conoscenza, innovazione e ricerca nelle materie interessate;

c) promuovere il sistema dei corsi di formazione professionale attraverso eventi e focus dedicati;

d) diffondere le opportunità offerte dall'economia del Mare, attraverso il sostegno alle attività di divulgazione, di promozione delle iniziative e dei risultati progettuali realizzati dal sistema educativo regionale, nell'ambito della formazione professionale in materia;

e) sensibilizzare l'adozione di politiche attive del lavoro volte a facilitare l'incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro nel settore;

f) promuovere e sostenere economicamente la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo di un turismo ecosostenibile ed esperienziale della laguna, che faciliti l'utilizzo di imbarcazioni a propulsione elettrica e a idrogeno verde, anche attraverso ecoincentivi per la sostituzione dei motori nautici endotermici e la semplificazione amministrativa necessaria.

3. La rete presenta alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente, con cadenza annuale, una relazione informativa sui risultati raggiunti e su quelli programmati.

4. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettere da c) ad f), nonché per le finalità di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

**5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 400.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).]**

**[Art. 13**

**(Raccordo tra il sistema formativo regionale e quello occupazionale)**

**1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), la Regione promuove un Coordinamento del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore nell'ambito dell'economia del Mare, in un'ottica transdisciplinare operando in collaborazione con i Comuni a vocazione marittima, con l'Autorità Marittima, con i sistemi portuali e cantieristici, con gli enti gestori di servizi o di attività economico-turistiche-culturali legati all'economia del Mare, per offrire opportunità di formazione e studio altamente qualificate e specialistiche.**

**2. La funzione di coordinamento è assegnata al soggetto di cui all'articolo 15, comma 2 quater, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).]**

**Art. 14**

*(Norme per lo sviluppo del turismo nautico e modifica dell'articolo 29 della legge regionale 21/2016)*

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 1/1963, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), individua l'offerta dei servizi di ricezione turistica nel settore della nautica. La Giunta regionale con apposita deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare, può definire le modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione, delle attività turistiche nel settore della nautica. Nella definizione dei requisiti la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 29 della legge regionale 21/2016 sono aggiunti i seguenti:  
<<8 ter. L'albergo nautico diffuso è una forma alternativa di ricettività e valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio costiero e fluviale realizzata attraverso la concessione in uso di unità da diporto e l'offerta di servizi centralizzati, garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento.

8 quater. Il Boat&breakfast sono le attività di ospitalità esercitate a bordo di unità da diporto, in regola con le prescrizioni in materia di iscrizione nei pubblici registri, stabilmente ormeggiate in porto e che garantiscono:

a) esclusivamente il servizio di alloggio e prima colazione entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 25, commi 2 e 3, in tali casi i riferimenti alle camere devono intendersi alle cabine delle unità da diporto;

b) dotazioni tecniche per il recupero dei liquami o impianti di filtraggio e depurazione delle acque reflue;

c) conformità alle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto).>>.

**[Art. 15**

**(Istituzione Guardia costiera ausiliaria FVG)**

**1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria liberamente costituite.**

**2. Il servizio di Guardia costiera ausiliaria riconosciuta dalla Protezione civile svolge attività di supporto alle istituzioni, con particolare riferimento agli ambiti marittimo, fluviale e lacustre, in contesti operativi coordinati.**

**2 bis. La struttura regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza sostiene l'attività della Guardia costiera ausiliaria per l'acquisizione di mezzi e strutture necessari allo svolgimento delle mansioni attribuite.**

**3. Le attività di cui al comma 2 non sono condotte in maniera autonoma ma dirette e coordinate dalle autorità cui la legge attribuisce specifica competenza nelle relative materie.**

**4. Ferme restando le competenze attribuite alle Capitanerie di porto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979), e quelle attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), gli obiettivi e i destinatari del servizio offerto sono:**

**a) servizi di assistenza, salvataggio e recupero di persone o beni in pericolo, in mare;**

**b) assistenza ai naufraghi e alle loro famiglie;**

**c) interventi di ogni tipo diretti a migliorare la sicurezza e la salvaguardia della vita in mare;**

**d) concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico, monumentale e archeologico, legato all'ambiente marittimo e acque interne, quando vi sia pericolo di danneggiamento e/o inquinamento nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);**

**e) (ABROGATA)**

**f) assistenza alle manifestazioni nautiche;**

**g) corsi di formazione, qualificazione e specializzazione.**

**5. L'operatività delle associazioni di cui al presente articolo è distinta in:**

**a) emergenza, nella quale si configurano eventi tragici ed eccezionali;**

**b) normalità, configurato nell'assistenza a diportisti in difficoltà in mare e in laguna; all'interno di tale attività si inseriscono periodiche azioni mirate all'informazione e alla sensibilizzazione dell'utenza nautica.**

**6. Nelle convenzioni le associazioni di Guardia costiera ausiliaria assicurano che i soci che svolgono le attività volontarie siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche di base sufficienti per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio offerto. Nelle medesime convenzioni può essere anche previsto che, per particolari tipologie di trattamento, sia richiesto apposito addestramento. È fatto obbligo ai componenti delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria di partecipare ai corsi di cui al comma 4 secondo le prescrizioni contenute nelle singole convenzioni.**

**7. Fermo restando il principio del servizio gratuito e disinteressato prestato dai volontari, gli enti pubblici**

**che hanno stipulato convenzioni per le attività di volontariato possono concedere finanziamenti alle associazioni stesse per il funzionamento e, in particolar modo, per la copertura assicurativa dei volontari per la responsabilità civile verso terzi e per le malattie professionali e gli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio delle attività nei termini e nei limiti previsti dalle convenzioni.]**

## **LAVORI PREPARATORI**

### **Progetto di legge n. 28**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 7 ottobre 2024;
- assegnato alla II Commissione, con parere delle Commissioni IV e VI, il 7 ottobre 2024;
- parere reso dalle Commissioni IV e VI nelle rispettive sedute del 6 novembre 2024;
- esaminato dalla II Commissione nelle sedute del 5 e del 12 novembre 2024 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Di Bert, Lobianco, Maurmair e Spagnolo e di minoranza, dei consiglieri Pozzo e Pellegrino;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 20 e 21 novembre 2024 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 9442/P dd. 2 dicembre 2024.

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGI-  
STICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2016  
e-mail: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)  
[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010  
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

**INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.**

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente applicando le sottoriportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

**FASCICOLI**

**PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO**

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)

[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile  
ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione  
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -  
Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula